

## 9. COSTO DEL SERVIZIO E SUA COPERTURA

### 9.1. Valutazione del costo del servizio

La determinazione a preventivo del costo del servizio è componente essenziale e inderogabile del Piano Annuale delle attività e degli interventi ed insieme a questo viene approvata dall'Agenzia.

Il costo del servizio va determinato annualmente a preventivo sulla base:

- delle attività previste dal Piano Annuale delle attività e degli interventi, applicando a ciascuna attività il relativo costo diretto unitario;
- delle quote di ammortamento e di remunerazione degli investimenti;
- degli scostamenti evidenziati dal rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso e definito rispetto a quanto a suo tempo preventivato, intendendo sia gli scostamenti derivanti da modifiche nella quantità e nella qualità delle prestazioni erogate (incluso l'eventuale recupero di costi inerenti attività straordinarie, per le quali fosse risultata insufficiente la previsione di accantonamenti a preventivo, e per le quali inoltre non fosse stato possibile addebitare e/o recuperare i costi sostenuti ad aventi causa), sia quelli connessi ad impreviste variazioni nei costi delle materie prime, dei servizi e della manodopera, sia, infine, gli scostamenti causati dalle variazioni del gettito tariffario;
- delle attività accessorie preventivate, includendo in queste le campagne informative, le analisi di "customer satisfaction", le analisi sulla composizione merceologica dei rifiuti raccolti.

Per la valutazione dei costi unitari delle attività si farà riferimento ad uno specifico "Elenco costi unitari delle attività", che dovrà essere periodicamente approvato dall'Agenzia su proposta dei Gestori, sentito il Comitato Consultivo degli Utenti. Tale Elenco non è ad oggi esistente, dovrà pertanto essere predisposto a far tempo dall'anno 2007, quale strumento per la predisposizione dei Piani Annuali relativi all'annualità 2008; contestualmente, sempre coinvolgendo il Tavolo di Coordinamento dei Gestori, saranno concordate modalità omogenee di preventivazione, anche al fine di agevolare l'attività di confronto, di verifica e di controllo dell'Agenzia.

Relativamente agli impianti di destinazione dei rifiuti si pongono due casi:

- per quanto riguarda le frazioni destinabili a recupero, il Gestore può avvalersi delle migliori ditte operanti sul mercato, nonché di associazioni, cooperative sociali o gruppi di volontariato, purché siano rispettati i termini di legge (incluso il possesso delle eventuali necessarie autorizzazioni), e fatta comunque salva la sua piena e diretta responsabilità nei confronti dell'Agenzia. Pertanto è nella libera disponibilità dei Gestori la ricerca delle migliori condizioni di mercato per quanto riguarda i materiali derivanti dalla raccolta differenziata;
- per le frazioni di rifiuti destinate a trattamento e smaltimento, gli impianti vengono individuati in sede di Piano Annuale sulla base delle prescrizioni della pianificazione provinciale di settore e delle rispettive autorizzazioni provinciali alla gestione. Le tariffe unitarie di conferimento dei rifiuti agli impianti ("tariffe al cancello") vengono concordate tra Agenzia e Gestori in sede di Tavolo di Coordinamento dei Gestori, ai sensi dell'art. 18, c. 2, della L.R. 25/99.

In entrambi i casi i Gestori sono tenuti a comunicare all'Agenzia eventuali variazioni nei contratti di servizio che intervenissero in corso d'anno.

Il costo del servizio annualmente preventivato è alla base delle determinazioni tariffarie. Dovendo i Gestori provvedere direttamente alla fatturazione alle utenze ed al relativo incasso, al costo del servizio dovranno essere sommati i costi di accertamento, riscossione e contenzioso relativi alla tariffa del Servizio Gestione Rifiuti.

### 9.2. Tariffa: richiami sul pregresso metodo di calcolo

Il metodo normalizzato previgente (DPR 158/99) indica in primo luogo le diverse componenti di costo, e le loro modalità di aggregazione, ai fini della copertura attraverso le due distinte quote di tariffa, nei termini proposti nel prospetto qui riportato:

<b>COMPONENTI DI COSTO PREVISTE DAL METODO NORMALIZZATO</b>		
<b>ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+ CK</b> (monte costi da attribuire alla parte fissa della tariffa)		
<b>ΣTV = CRT+CTS+ CRD+CTR</b> (monte costi da attribuire alla parte variabile della tariffa)		
<b>CG</b> - Costi operativi di gestione: <b>ΣCGIND + CGD</b>	<b>CGIND</b> - Costi di gestione del ciclo dei servizi x i RSU indifferenziati <b>ΣCSL + CRT + CTS + AC</b>	<b>CSL</b> - Costi di spazzamento e lavaggio strade pubbliche
		<b>CRT</b> - Costi di raccolta e trasporto RSU
		<b>CTS</b> - Costi di trattamento e smaltimento RSU
		<b>AC</b> - Altri costi
	<b>CGD</b> - Costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata <b>ΣCRD + CTR</b>	<b>CRD</b> - costi di raccolta differenziata per materiale
		<b>CTR</b> - Costi di trattamento e riciclo
<b>CC</b> - Costi comuni: <b>ΣCARC + CGG + CCD</b>	<b>CARC</b> - Costi amministrativi di accertamento, riscossione e contenzioso	
	<b>CGG</b> - Costi generali di gestione	
	<b>CCD</b> - Costi comuni diversi	
<b>CK</b> - Costi d'uso del capitale: <b>ΣAmm + Acc + R</b>	<b>Amm</b> - Ammortamenti	
	<b>Acc</b> - Accantonamenti	
	<b>R</b> - Remunerazione del capitale investito	

A conclusione delle indicazioni per la costruzione del quadro analitico dei costi, vengono determinate le modalità di quantificazione del gettito tariffario complessivo, che deriva dalla somma tra costi operativi di gestione e costi comuni relativi all'anno precedente, - modulati da un coefficiente "composito" per tener conto, in aumento, del tasso di inflazione programmata relativo all'anno di riferimento, e, in diminuzione, del previsto recupero di produttività,- e costi d'uso del capitale dell'anno corrente, secondo la relazione:

$$\Sigma T_n = (CG + CC)^{n-1} \times (1 + IP_n - X_n) + CK_n$$

dove IPn e Xn sono, rispettivamente, il tasso programmato di inflazione e la percentuale di recupero di produttività relativi all'anno di riferimento.

Mentre appaiono esaurienti le analisi sulla struttura complessiva dei costi del servizio, e chiari i criteri di attribuzione delle diverse componenti di costo, rispettivamente, alla parte fissa e alla parte variabile della tariffa, non altrettanto può dirsi per quanto riguarda la ripartizione dei costi - riferiti alla quota fissa e a quella variabile della tariffa - tra utenze residenziali e non residenziali.

Le disposizioni regolamentari si limitano infatti ad affermare il principio secondo il quale "la tariffa è articolata nelle fasce d'utenza domestica e non domestica," attribuendo ai comuni il compito di ripartire tra le due categorie di utenza "l'insieme dei costi attraverso non meglio specificati criteri razionali, assicurando l'agevolazione per l'utenza domestica di cui all'art. 49, comma 10 del D.Lgs. n. 22/97"; ciò tuttavia in assenza di qualsiasi indicazione in ordine alle modalità di suddivisione dei costi da coprire attraverso le due componenti  $\Sigma TF$  e  $\Sigma TV$  tra utenze domestiche ed utenze produttive.

Ove tali "criteri razionali" siano stati concretamente definiti, sarà possibile operare la ripartizione tra le due fasce d'utenza dei costi fissi e dei quantitativi di rifiuti rispettivamente da attribuire al comparto residenziale e alle attività produttive.

Senza entrare in questa sede nel complesso tema della modulazione delle tariffe, basterà qui far presente che:

- per le utenze domestiche, la quota fissa di tariffa si ottiene moltiplicando una quota unitaria  $Q_{uf}$  (espressa in €/mq) per la superficie abitativa  $S$  ed un coefficiente di adattamento  $K_a(n)$ , variabile in relazione al numero dei componenti del nucleo familiare; mentre la quota variabile si ottiene moltiplicando un costo unitario  $C_u$  per un quantitativo "convenzionale" di rifiuti attribuito alla singola utenza, a sua volta risultante dal prodotto di una quota unitaria  $Q_{uv}$  per un coefficiente proporzionale di produttività  $K_b(n)$ , correlato al numero dei componenti del nucleo;
- per le utenze produttive, la quota fissa di tariffa si ottiene invece moltiplicando una quota unitaria  $Q_{apf}$  (espressa in €/mq) per la superficie dei locali  $S_{ap}$  ed un coefficiente potenziale di produzione  $K_c(ap)$ ; mentre la quota variabile si ottiene moltiplicando un costo unitario  $C_u$ , di nuovo per la superficie dei locali  $S_{ap}$  e per un coefficiente di produzione  $K_d(ap)$  espresso in Kg/mq anno;
- il meccanismo di calcolo e la struttura dei coefficienti fanno sì che nella quantificazione della quota fissa a carico delle utenze domestiche - in effetti variabile con la superficie abitativa - risultino avvantaggiati i nuclei familiari numerosi e gli alloggi di più ridotte dimensioni;
- le agevolazioni da riconoscere per l'adesione alle raccolte differenziate saranno determinate dagli Enti Locali, per le utenze domestiche, sotto forma di abbattimento della parte variabile della tariffa in misura proporzionale ai risultati singolarmente o collettivamente conseguiti; e per le utenze produttive, in termini di coefficiente di riduzione - anche in questo caso della parte variabile della tariffa - proporzionale ai quantitativi di rifiuti assimilati che il produttore possa documentare di avere effettivamente avviato al recupero.

In attuazione della prescrizione di cui all'art. 49 del D. Lgs. 22/97, "la tariffa è determinata .... anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio", i cui contenuti sono esposti dall' art. 8 del DPR 158/99 nei seguenti termini:

1. il programma degli interventi necessari;
2. il piano finanziario degli investimenti;
3. la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché l'indicazione dell'eventuale ricorso all'utilizzo di beni e strutture di terzi, ovvero all'affidamento di servizi a terzi;
4. l'indicazione delle risorse finanziarie necessarie;
5. una Relazione riferita ai seguenti aspetti:
  - modello gestionale ed organizzativo;
  - livelli di qualità del servizio cui deve essere commisurata la tariffa;
  - ricognizione degli impianti esistenti;
  - eventuali scostamenti rispetto alle previsioni del Piano dell'anno precedente, e motivazione degli stessi.

Va infine sottolineato che l'art. 33 della legge n. 488/99 ha profondamente modificato la disciplina del regime transitorio inizialmente statuito, di fatto cancellandolo, nel senso che fin tanto che non si renda obbligatoria l' introduzione della tariffa, anziché darsi corso ad una sua applicazione in forma semplificata - e non ancora comportante l'integrale copertura di tutti i costi - continuerà a restare in vigore il sistema tributario. Ciò, per altro, restando possibile un'anticipata e volontaria introduzione del sistema tariffario in "forma sperimentale".

### ***9.3. Trasposizione del costo del servizio sulle utenze: stato di fatto***

La tabella 9.1 evidenzia come con l'anno 2006 più dell'80% della popolazione dell'ambito territoriale ottimale di Modena sia soggetta a regime tariffario, per quanto più della metà dei Comuni ancora applichi la TARSU.

In tutti i territori dell'ambito nei quali è applicata la tariffa, questa è stata determinata secondo il metodo normalizzato stabilito dal DPR 158/99, oggi abrogato.

**Tabella 9.1 – Situazione tariffaria nell'ambito e sua evoluzione nel periodo 2003-2006**

COMUNE	Popolazione al 31/12/2005	2003	2004	2005	2006
BASTIGLIA	3.655	TASSA	TASSA	TASSA	TASSA
BOMPORTO	8.589	TASSA	TASSA	TASSA	TARIFFA
CAMPOGALLIANO	8.064	TASSA	TASSA	TASSA	TARIFFA
CAMPOSANTO	3.039	TASSA	TASSA	TASSA	TASSA
CARPI	64.517	TARIFFA	TARIFFA	TARIFFA	TARIFFA
CASTELFRANCO EMILIA	27.931	TASSA	TASSA	TASSA	TARIFFA
CASTELNUOVO RANGONE	12.980	TASSA	TASSA	TASSA	TASSA
CASTELVETRO DI MODENA	10.390	TASSA	TASSA	TASSA	TASSA
CAVEZZO	7.090	TARIFFA	TARIFFA	TARIFFA	TARIFFA
CONCORDIA SULLA SECCHIA	8.763	TARIFFA	TARIFFA	TARIFFA	TARIFFA
FANANO	3.008	TASSA	TASSA	TASSA	TASSA
FINALE EMILIA	15.415	TARIFFA	TARIFFA	TARIFFA	TARIFFA
FIORANO MODENESE	16.568	TASSA	TASSA	TARIFFA	TARIFFA
FIUMALBO	1.304	TASSA	TASSA	TASSA	TASSA
FORMIGINE	31.402	TASSA	TASSA	TARIFFA	TARIFFA
FRASSINORO	2.096	TASSA	TASSA	TASSA	TASSA
GUIGLIA	4.030	TASSA	TASSA	TASSA	TASSA
LAMA MOCOGNO	3.007	TASSA	TASSA	TASSA	TASSA
MARANELLO	16.393	TASSA	TASSA	TARIFFA	TARIFFA
MARANO SUL PANARO	3.960	TASSA	TASSA	TASSA	TASSA
MEDOLLA	5.964	TARIFFA	TARIFFA	TARIFFA	TARIFFA
MIRANDOLA	23.037	TARIFFA	TARIFFA	TARIFFA	TARIFFA
MODENA	180.469	TASSA	TASSA	TASSA	TARIFFA
MONTECRETO	935	TASSA	TASSA	TASSA	TASSA
MONTEFIORINO	2.318	TASSA	TASSA	TASSA	TASSA
MONTESE	3.303	TASSA	TASSA	TASSA	TASSA
NONANTOLA	13.867	TASSA	TASSA	TASSA	TARIFFA
NOVI DI MODENA	10.977	TARIFFA	TARIFFA	TARIFFA	TARIFFA
PALAGANO	2.439	TASSA	TASSA	TASSA	TASSA
PAVULLO NEL FRIGNANO	16.242	TARIFFA	TARIFFA	TARIFFA	TARIFFA
PIEVEPELAGO	2.230	TASSA	TASSA	TASSA	TASSA
POLINAGO	1.830	TASSA	TASSA	TASSA	TASSA
PRIGNANO SECCHIA	3.593	TASSA	TASSA	TASSA	TASSA
RAVARINO	6.004	TASSA	TASSA	TASSA	TARIFFA
RIOLUNATO	733	TASSA	TASSA	TASSA	TASSA
SAN CESARIO SUL PANARO	5.673	TASSA	TASSA	TASSA	TARIFFA
SAN FELICE SUL PANARO	10.538	TASSA	TASSA	TASSA	TASSA
SAN POSSIDONIO	3.783	TASSA	TASSA	TASSA	TASSA
SAN PROSPERO	5.172	TARIFFA	TARIFFA	TARIFFA	TARIFFA
SASSUOLO	41.641	TASSA	TASSA	TARIFFA	TARIFFA
SAVIGNANO SUL PANARO	8.831	TASSA	TASSA	TASSA	TASSA
SERRAMAZZONI	7.796	TARIFFA	TARIFFA	TARIFFA	TARIFFA
SESTOLA	2.637	TASSA	TASSA	TASSA	TASSA
SOLIERA	14.161	TASSA	TASSA	TARIFFA	TARIFFA
SPILAMBERTO	11.442	TASSA	TASSA	TASSA	TASSA
VIGNOLA	22.683	TASSA	TASSA	TASSA	TASSA
ZOCCA	4.773	TASSA	TASSA	TASSA	TASSA

La tabella 9.2, quale parametro speditivo, evidenzia il rapporto tra l'ammontare del costo complessivo (a preventivo) del servizio, per l'anno 2005, ed il numero dei residenti al 31 dicembre del medesimo anno, ovviamente riferito ai soli Comuni che in quell'anno applicavano la tariffa. Viene anche evidenziato il rapporto medio in ciascun sottoambito, il che rende immediatamente evidente il significativo divario tra il sottoambito "Pianura e montagna ovest" ed i rimanenti tre.

Sono altresì evidenti non irrilevanti differenze tra Comuni appartenenti al medesimo sottoambito: il che è in parte da imputarsi al permanere di diversi livelli e modalità di servizio anche tra Comuni simili per territorio e serviti dal medesimo Gestore, in parte all'ancora incompleta omogeneizzazione delle modalità di preventivazione e rendicontazione.

**Tabella 9.2 – Rapporto costo/abitante, anno 2005**

Comune	Residenti 31.12.2005	PEF 2005 (€)	Costo/abitante (€)
CARPI	64.517	6.892.624,65	106,83
CAVEZZO	7.090	790.315,56	111,47
CONCORDIA	8.763	799.359,36	91,22
MEDOLLA	5.964	596.786,11	100,06
MIRANDOLA	23.037	2.677.169,42	116,21
NOVI	10.977	985.565,49	89,78
SAN PROSPERO	5.172	451.304,18	87,26
SOLIERA	14.161	1.079.714,36	76,25
<i>Sott. BASSA PIANURA</i>			<i>102,18</i>
FINALE EMILIA	15.415	1.660.000,00	107,69
<i>Sott. FINALE EMILIA, NONANTOLA, RAVARINO</i>			<i>107,69</i>
FIORANO	16.568	2.909.765,58	175,63
FORMIGINE	31.402	4.426.481,84	140,96
MARANELLO	16.393	2.550.000,00	155,55
SASSUOLO	41.641	6.822.149,33	163,83
SERRAMAZZONI	7.796	1.109.100,02	142,27
<i>Sott. PIANURA E MONTAGNA OVEST</i>			<i>156,57</i>
PAVULLO	16.242	1.775.000,00	109,28
<i>Sott. PIANURA E MONTAGNA</i>			<i>109,28</i>
<b>Totale A.T.O.</b>	<b>285.138</b>	<b>35.525.335,90</b>	<b>124,59</b>

#### **9.4. Trasposizione del costo del servizio sulle utenze: sistemi tariffari applicabili**

Ad oggi non è disponibile un metodo normalizzato per l'elaborazione delle tariffe. In questa fase di normativa non ancora compiutamente delineata, si possono dare unicamente le seguenti indicazioni:

- nell'auspicio di una rapida conversione al regime tariffario anche da parte dei 25 Comuni che nel 2006 ancora applicano la tassa, si indica come provvisorio metodo di riferimento per il calcolo quello delineato dal DPR 158/99, che in quanto provvedimento attuativo del D.Lgs. 22/97 mantiene applicazione sino ad entrata in vigore di un analogo provvedimento ai sensi della nuova normativa in materia di rifiuti; pertanto si invitano tutti i Comuni dell'ambito, in collaborazione con i rispettivi Gestori, a far riferimento a tale metodo (salvo che si decida congiuntamente, Agenzia e Comune, l'applicazione di tariffe puntuali a titolo sperimentale);
- l'Agenzia provvederà a predisporre ed approvare un proprio Regolamento di Tariffa, eventualmente anche sotto forma di regolamento tipo, non appena saranno emanate nuove disposizioni in materia di tariffa per il servizio gestione rifiuti.